

CAMERA DEI DEPUTATI N. 507

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ACCREMAN

Presentata il 2 ottobre 1963

Modifica degli articoli 205 e 281 del codice di procedura penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'annunciata riforma dei quattro codici (e dunque anche di quello di procedura penale) potrebbe far ritenere fuori tempo ogni proposta di modifica dell'attuale procedura penale. Così probabilmente è per molti istituti.

Ma vi è un punto di particolare sofferenza nell'attuale nostro ordinamento processuale penale, che — coinvolgendo i diritti di libertà personale — richiede un intervento immediato.

È noto che nella prassi instauratasi dopo la piccola riforma del 1955 — e dunque da otto anni — si è verificata una grande incertezza sulla questione: se l'imputato detenuto, al quale una legittima ordinanza abbia concesso la libertà provvisoria e in pendenza di impugnazione del Pubblico ministero contro quella ordinanza, debba essere subito posto in libertà, o se invece l'impugnazione del pubblico ministero sospenda l'esecuzione di quella ordinanza.

L'incertezza su questo punto è stata determinata da ciò, che mentre i lavori preparatori della piccola riforma del 1955 risolvono la questione nel senso della immediata libertà all'imputato, è mancato l'inserimento dell'apposita norma del testo di legge; e in mancanza di tale nuova norma si è da alcuni stimato che continuasse ad avere vigore l'articolo 205 del Codice di procedura penale anziché l'analogia con l'articolo 272-bis (Provvedimenti sulla scarcerazione. Impugnazioni).

Non si accenna neppure, qui, ai motivi che consigliano l'immediato riacquisto della libertà da parte dell'imputato detenuto che abbia ottenuto il beneficio della libertà provvisoria, nonostante l'impugnazione del pubblico ministero. L'analogia di situazione con l'istituto della immediata esecuzione sulla sentenza penale di proscioglimento, ancorché impugnata dal pubblico ministero, è evidente. Su questa analogia, già esistente, cadono poi i principi della Costituzione Repubblicana, e il *Favor Libertatis* che — in applicazione di quei principi — informa la legge del 1955. Del resto, si ripete, la questione fu proposta e già risolta allora durante i lavori preparatori, pur essendosi dimenticato di sanzionarla con esplicita norma.

In sede di elaborazione della piccola riforma del 1955 si dotò l'articolo 272-bis (che reca la rubrica: Provvedimenti sulla scarcerazione. Impugnazioni) dell'ultimo capoverso che testualmente afferma: « L'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione della ordinanza di scarcerazione ». Si omise viceversa di dotare di analoga affermazione anche l'articolo 281 (che reca la rubrica: Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria). Si accorse subito di tale errore la relazione del ministro guardasigilli alla proposta di decreto presidenziale che contiene le norme di attuazione, transitorie e di coordinamento alla legge 18 giugno 1955, n. 517. In tale relazione il ministro guardasi-

gilli infatti così si esprime: « Avendo il legislatore disposto un identico sistema per le impugnazioni relative sia ai provvedimenti sulla scarcerazione che a quelli sulla libertà provvisoria, il mancato richiamo dell'articolo 281 anche al 5° capoverso dell'articolo 272-bis (che recita, si ripete « L'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione ») è dovuto a un difetto di coordinamento ».

La presente proposta di legge intende appunto ovviare a quel difetto di coordinamento, che peraltro ha provocato gravi menomazioni al diritto di libertà personale dei cittadini.

Per completezza sistematica, appare opportuno sancire la norma sopra detta anche nell'articolo 205 del Codice di procedura pe-

nale (che reca la rubrica: Effetto sospensivo della impugnazione). È vero che l'articolo 205 enuncia un principio generale sulle impugnazioni, che deve valere per ogni caso non eccettuato dalla legge. Ed è altrettanto vero che la proposta modifica all'articolo 281 del Codice di procedura penale sarebbe da sola sufficiente a stabilire l'eccezione all'articolo 205. Ma si pensa che non sia inopportuno codificare anche sotto la rubrica generale dell'effetto sospensivo della impugnazione, il principio della deroga per quanto riguarda la libertà personale dei cittadini.

Poiché si tratta appunto di norma attinente a un diritto fondamentale del cittadino, si chiede la urgente approvazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 205 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Durante il termine per impugnare un provvedimento e durante il giudizio sulla impugnazione l'esecuzione è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti. »

L'esecuzione non è sospesa per tutti i provvedimenti riguardanti la libertà personale ».

ART. 2.

All'articolo 281 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente capoverso:

« L'impugnazione del pubblico ministero non sospende la esecuzione dell'ordinanza, emessa in qualsiasi stato e grado del procedimento, che concede la libertà provvisoria ».